COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. nr._____ del _____

ORDINANZA NR. 12 DEL 10/07/2025

Oggetto: Disciplina degli orari di chiusura dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio Comunale, in quanto con la loro presenza e offrendo piccoli intrattenimenti, contribuiscono alla valorizzazione del territorio, non trascurando però, la circostanza che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo per coloro che abitano nelle aree limitrofe e in particolare nelle ore notturne per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze.

RITENUTO che, in ossequio al principio di semplificazione si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento che uniformi l'orario dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di intrattenimento e svago durante tutto l'anno, con lo scopo di salvaguardare la salute e il riposo dei cittadini, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovvero bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica;

PRESO ATTO, delle segnalazioni di cittadini residenti nelle zone adiacenti dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

RILEVATO che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge nr. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997;

CONSIDERATO, inoltre:

- che tali attività possono costituire causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree limitrofe ai locali, soprattutto nelle ore serali e notturne, si rende necessario garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze;

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0007941 del 10-07-2025 partenza

- che il fine del presente atto è quello di evitare il disturbo della quiete pubblica, nel rispetto della tranquillità dei cittadini, per cui si rende necessario limitare l'orario dell'intrattenimento musicale;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato che hanno precisato come il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs nr. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

OSSERVATO, altresì, che, se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

VISTO l'art. 41 comma 2 della Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i valori primari attenenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata;

VISTI:

- L'art. 9 del T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 nr. 773 ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;
- La legge 24/11/1981 nr.689 "modifica al sistema penale e depenalizzazione";
- La legge 07/08/1990 nr. 241 e ss.mm.ii;
- La legge quadro in materia di inquinamento acustico nr. 447/1995;
- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 – limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.P.C.M. nr.215 del 16/04/1999;
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 nr. 2015 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- L'art 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54;

al fine di evitare e contenere entro i limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, associazioni, attività di intrattenimento e similari, situate all'interno del centro abitato,

ORDINA

con effetto immediato, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. Stabilire i nuovi orari di chiusura degli esercizi pubblici così come appresso:
   - **Dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno**, l'orario di chiusura deve essere entro le **ore 1,00**;

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0007941 del 10-07-2025 partenza

- **Dal 22 settembre al 20 giugno di ogni anno**, l'orario di chiusura deve essere entro le **ore 24,00**;

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da Karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:
   - **Dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno, non oltre le ore 24:00**;
   - **Dal 22 settembre al 20 giugno di ogni anno, non oltre le ore 22:00** (da lunedì a venerdì) **e alle ore 23:00** (sabato e domenica);
   - Deroghe ai suddetti limiti di orario possono essere stabilite con Ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività quali: 15 agosto, festività di S. Prospero, carnevale, Natale e Capodanno;
3. Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente;
4. Altresì sarà cura del titolare o del gestore, evitare che, oltre gli orari sopra indicati e durante tutti i giorni della settimana, **la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori o chiasso in genere percepibili all'esterno e la diffusione di musica d'ambiente e di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell'attività principale ed effettuata con radio e tv dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura dell'esercizio, con volume contenuto e dovrà essere udibile solo ed unicamente all'interno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico**;
5. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi o gestori di circoli privati e associazioni di provvedere, oltre che nelle aree pubbliche eventualmente concesse, anche alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti le suddette aree concesse ogni qualvolta effettuino attività di intrattenimento all'esterno;
6. È vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, sia da asporto che per il consumo sul posto, da parte dei titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni che organizzano eventi o spettacoli;

Si rammenta che l'organizzazione di eventi di pubblico spettacolo impone l'obbligo di acquisire la licenza di P.S. ex art. 68 o ex art. 69 TULPS in base al tipo di evento.

La realizzazione all'interno degli esercizi pubblici di piccoli intrattenimenti quali piano bar o musica da intrattenimento di sottofondo, non costituisce attività di pubblico spettacolo e, come tale, non è soggetta a specifica licenza di P.S., purchè gli intrattenimenti rientrino nella normale attività dell'esercizio e siano complementari all'attività principale, volti solo ai clienti.

Costituisce attività di pubblico spettacolo con conseguente obbligo di licenza di P.S., l'attività di intrattenimento svolta all'interno e/o all'esterno del pubblico esercizio allorché:

- Sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso e/o maggiorazione del costo delle consumazioni;
- Sia prevista la partecipazione di un complesso musicale (es. band con musica dal vivo);
- Venga pubblicizzato l'evento in qualsiasi forma;
- Venga allestita una strumentazione tecnica complessa a servizio dell'intrattenimento;
- Sia prevista attività danzante;

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0007941 del 10-07-2025 partenza

- Vengano predisposti allestimenti per il pubblico;
- La musica sia udibile dall'esterno;

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste della legge 24/11/1981 nr. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:
chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 100,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00.
In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.04.2017 n. 48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di gg 15 ai sensi dell'art 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 del Codice Penale.

DISPONE

che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
Dispone altresì, la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Enna;
- Alla questura di Enna;
- Alla Stazione Carabinieri di Catenanuova (EN);
- Al Comando Polizia Locale di Catenanuova(EN).

INFORMA

Avverso la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – entro 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 10.07.2025

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

IL SINDACO
Antonio Intelisano

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0007941 del 10-07-2025 partenza

Polizia Municipale Via Firenze 4 – Catenanuova (En) Tel:093576192-Fax:093578144–
e-mail:poliziamunicipale@comune.catenanuova.en.it